

La riferita opzione interpretativa, tuttavia, non tiene in debito conto le esigenze di urgenza che connotano le indagini volte alla repressione del traffico illecito di stupefacenti. In altri termini, lo schema operativo della perizia o dell'accertamento tecnico non pare idoneo a soddisfare le esigenze investigative, né a tutelarne la salute del sospettato. A ben vedere, restando dubbia la riferibilità dell'esame radiologico alla ispezione (o alla perquisizione) configurata dal codice di rito, sembra corretto prendere atto che si tratta di un accertamento autonomo, non disciplinato dalla legge speciale e ricondotto dalla giurisprudenza nell'alveo dei poteri speciali di p.g. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della l. n. 85 del 2009 che ha disciplinato il compimento coattivo della perizia (art. 224 bis) e dell'accertamento tecnico del p.m. (art. 359 bis) volti ad effettuare il prelievo di materiale biologico (finalizzato alla comparazione di profili genetici) o accertamenti medici; pare che l'esame radiografico sia riconducibile a tale ultima categoria e debba essere espletato nella forma dell'accertamento urgente sottoposto a convalida del g.i.p. (art. 359 bis c. 2) [FELICIONI (10) 225].

2 È opportuno ricordare la distinzione tra accertamenti e rilievi urgenti effettuabili sulle persone dalla p.g. (art. 354 c. 3) e le ispezioni personali. L'attività ad iniziativa della p.g. si ritiene limitata alle parti scoperte e visibili del corpo umano (ad esempio rilevamento di impronte digitali, verifiche antropometriche, quanto di parafrana, prelievi ai fini dello *snub*) [Triù Bari. Sez. riesame, 25.10.2006, *inediti*]; l'ispezione personale, invece, può estendersi a tutta l'epidermide (anche coperta da indumenti). In altri termini l'attività ispettiva compiuta dalla p.g. si concretizza in osservazione e descrizione che non possono superare il limite della barriera fisica dell'individuo, né comportare restrizioni fisico-morali della persona interessando lo spettro esteriore da chiunque osservabile [FELICIONI (8) 116].

## II. Modalità esecutive.

1 L'art. 245 non prevede esplicitamente l'esecuzione personale dell'atto da parte dell'organo procedente in alternativa alla delegabilità delle operazioni: ciò pare dovuto alla connotazione storica dell'ispezione come strumento di contatto immediato tra l'a.g. e lo strumento di prova. Occorre semmai notare che può necessitare l'impiego di poteri coercitivi: il magistrato ha facoltà di chiedere l'intervento della p.g. ed, eventualmente, della forza pubblica (*ex artt.* 131 e 378), ad esempio per immobilizzare l'ispezionando recalcitrante. In conclusione l'esecuzione personale da parte del magistrato non significa necessariamente "svolgimento materiale" delle operazioni; queste possono avvenire per mano di ufficiali o agenti di p.g. ovvero di altro personale qualificato (come medici o infermieri). Rimane in ogni caso l'obbligo di presenza e di supervisione da parte del magistrato a maggior tutela della persona sottoposta all'atto. Mutando prospettiva, occorre evidenziare la generale delegabilità degli atti d'indagine (art. 370 c. 1) alla quale, tuttavia, si affiancano alcune eccezioni [TONINI<sup>10</sup> 475; TRANCHINA, *Le attività della p.g. nel procedimento per le indagini preliminari*, in SIRACUSANO-DALIA-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ *Dir PP* II, 96] tra le quali si ricorda la non delegabilità alla p.g. dell'ispezione personale stante il divieto per la stessa di compiere tale atto in via

autonoma (art. 354 c. 3) [CORDEIRO<sup>8</sup> 828]. Si tratta, infatti, di un atto capace di violare i diritti fondamentali della persona, che è stato riservato dal legislatore esclusivamente al p.m. [D'AMBROSIO (6) 245; *contra*, FUKURUE (11) 278, ICHINO (12) 196; SCARABONE *Procedura penale* 386]. Con riguardo all'osservazione diretta della persona va evidenziata una lacuna nella disciplina codicistica emergente dal raffronto con la normativa sull'esecuzione delle perquisizioni personali. La disciplina dell'ispezione personale è criticabile in quanto non prevede che all'ispezionando sia consegnata una copia del decreto che dispone la ricerca probatoria; la consegna, oltretutto, è richiesta per l'attività ispettiva esplicatesi su cose o luoghi [BASSO (2) 684; BELLORA (3) 279]. Alle modalità esecutive dell'ispezione personale si affiancano particolari garanzie. Innanzitutto l'ispezionando ha facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia che sia prontamente reperibile e sia idonea ai sensi dell'art. 120 (CARLI (4) 320]. In proposito si è anche affermato che la *ratio* della previsione sia da ricondurre alla garanzia di un controllo sul rispetto effettivo della *privacy* della persona ispezionata [GHIAVARO *Dir PP* 344]. La "pronta reperibilità" va intesa come possibilità di reperire la persona senza ritardo [CORDEIRO<sup>8</sup> 830]; al soggetto passivo dell'ispezione dovrà essere concesso, comunque, un ragionevole lasso di tempo per rintracciare la persona scelta per assistere [BELLORA (3) 279]. La idoneità, invece, si sostanzia nella capacità della persona, definita dall'art. 120, di assolvere alla funzione di testimone ad atti processuali [CORDEIRO<sup>8</sup> 830]. D'altra parte la figura in questione si ricollega principalmente ad una serie di atti irripetibili caratterizzati dalla "sorpresa" rispetto ai quali il legislatore ha voluto assicurare al soggetto coinvolto una ulteriore garanzia [RIVELLO (18) 911]. La persona di fiducia che l'ispezionando ha facoltà di designare svolge un ruolo di assistenza e sostegno morale. Tuttavia si ritiene [FORTUNA-DRAGONE, *Le prove*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GUSTROZZI *Manuale pratico del processo penale* 397] che la persona di fiducia possa essere anche il difensore qualora sussista il necessario rapporto di confidenza personale. È diverso il ruolo del difensore in quanto tale che, conduttore "tecnico" della difesa, ha diritto di essere preavvisato del compimento dell'ispezione al fine di assistervi. Il problema che si pone è se tra difensore e assistito intercorra anche una confidenza personale che travalichi il rapporto professionista-cliente. Sono due le tesi in proposito: il difensore ha diritto di assistere sempre e comunque all'ispezione, ovvero si deve astenere a tutela della *privacy* dell'ispezionando. Pare corretta la tesi intermedia [BASSO (2) 689] secondo la quale la scelta spetta all'interessato il quale potrà accordarsi con il proprio difensore affinché non intervenga all'operazione ispettiva quando le relative modalità siano particolarmente riservate.

L'altra cautela prevista per l'ispezione personale attiene al rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore del soggetto coinvolto. In altri termini le modalità dell'ispezione devono evitare ogni forma di violenza superfua lesiva della dignità e, se possibile, di offesa al pudore qualora debbano essere osservate parti del corpo circondate da naturale riserbo [FORTUNA-DRAGONE, *Le prove*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GUSTROZZI *Manuale pratico del processo penale* 399]. Secondo taluno [BASSO (2) 686] dignità e pudore costituiscono un dualismo soltanto apparente, perché la violazione del pudore si ripercuote comunque sulla dignità.

1988 n. 530 - riservava detta facoltà alla sola ipotesi di perquisizione domiciliare (art. 304 *ter* c. 3 c.p.p. 1930). La legge non richiede che la persona di fiducia del perquisendo si trovi già sul luogo, ma solo che essa sia "pontanamente reperibile": quindi, un periodo di tempo ragionevole deve essere concesso all'interessato, prima dell'inizio della perquisizione, per avvertire e far giungere sul posto la predetta persona [BARGIS (1) 494; BELLANTONI (5) 166. Cfr. anche art. 245]. La quale, potendo in seguito essere sentita come testimone ad atti del procedimento, riveste la funzione di "garante processuale" [BARGIS (1) 494].

### III. Esecuzione.

1 Analogamente a quanto stabilito dall'art. 245 c. 2 per l'ispezione personale, l'art. 249 c. 2 - che si riallaccia alle disposizioni contenute nell'art. 335 c. 2 e 3 c.p.p. 1930, perfezionandole e affinandole in chiave garantistica - impone che la perquisizione sia eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. Nonostante la violenza di per sé necessariamente immanente all'odiosa attività del perquisire, *id est* dell'usare le mani per frangere minuziosamente [CORDEIRO<sup>8</sup> 832] un soggetto inerme, le relative operazioni, comunque debbano estrinsecarsi, possono comunque essere condotte in modo tale da salvaguardare la dignità che ad ogni essere umano compete in quanto tale [CASSASA A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari 1998]. E, allora, il legislatore si preoccupa di imporre che detta dignità sia categoricamente rispettata. Lo stesso, purtroppo, non sempre, e comunque non incondizionatamente, può avvenire, per intuitibili motivi rapportabili alla *return natura*, con riguardo al pudore della persona: dipende cioè da cosa si cerca e da dove la si cerca la cosa. E, allora, il pudore dovrà essere rispettato "nei limiti del possibile" (cfr. anche art. 245) [diffusamente FELICIONI (6) 185].

2 Sul solco di quanto stabilito dall'art. 249 c. 2, l'art. 79 disp. art. e coord. impone che le operazioni di perquisizione personale - eccettuati i casi in cui vengano eseguite da persona esercente la professione sanitaria - siano espletate da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta (cfr. anche art. 247, VI, 3). Il principio risulta però espressamente derogabile, oltre che nei casi di impossibilità, anche nei casi di "urgenza assoluta". Il ricorso ad una nozione di urgenza così congegnata - l'uso dell'aggettivo "assoluta" imprime una qualificazione di segno inequivocabile - non lascia scampo al dover ritenere ammissibile la perquisizione ad opera di persona di sesso diverso da quello del perquisendo solo a fronte della perentoria indifferibilità della sua esecuzione, di talché non sia minimamente possibile ritardarne l'espletamento onde attendere l'utilizzo di personale alle garanzie della persona - in una sua disposizione parallela a quella in attento alle garanzie della persona - in una sua disposizione parallela a quella in discorso (art. 335 c. 2), nello stabilire che "la perquisizione sul corpo di una donna è fatta eseguire da un'altra donna", né consentiva drasticamente, invece, la possibilità di derogare quando, tra l'altro, ciò importasse semplice "ritardo [...] per le operazioni", ricorrendo così ad un concetto di urgenza assai "relativo": anche le minuzie comotano i sistemi [BELLANTONI (4) 315]. Nulla però la legge

dice per il caso - non certo improbabile nelle prospettazioni reali della prassi - di non indubbia identificabilità sessuale del perquisendo. In tale evenienza, allora, parrebbe corretta l'adozione del criterio di rimettere alle indicazioni dello stesso perquisendo la scelta in ordine al sesso di chi dovrà materialmente eseguire le operazioni di perquisizione.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) BARGIS, *Perquisizione*, Dpen, IX, Torino 1994, 488; (2) BELLANTONI, *Le perquisizioni nella disciplina del codice di procedura penale: aspetti problematici*, IP 1976, 31; (3) *Id.*, *Perquisizioni*, EGT, XXIII, Roma 1991, 1; (4) *Id.*, *Urgenza e perquisizioni*, IP 1991, 309; (5) *Id.*, *Sequestro probatorio e processo penale*, Piacenza 2005; (6) FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, Milano 2004; (7) EAD., *Perquisizione*, EGS 24 ore 2008, 138.

## 250 Perquisizioni locali

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattato o ricondotto coattivamente sul posto.

**Sommario:** I. Ambito di operatività della perquisizione locale. - II. Preliminari all'esecuzione. - III. Esecuzione.

### I. Ambito di operatività della perquisizione locale.

Nella perquisizione locale, l'attività di ricerca è concepita, secondo la previsione formulata dal legislatore nell'art. 247 c. 1, non solo in funzione probatoria, ma anche in funzione coercitivo-peisonale, potendo essa anche mirare ad eseguire "l'arresto dell'imputato o dell'evaso" (cfr. art. 247, I, 1). Il termine "arresto" qui sta a designare genericamente una *manus injectio* sulla persona, a reato flagitante o non, dal fermo all'esecuzione dei provvedimenti intesi alla custodia cautelare [CORDEIRO<sup>8</sup> 832], applicandosi, la disposizione *de qua*, in virtù della clausola generale dell'art. 61 c. 2, non solo all'imputato, ma anche all'indagato [BARGIS (1) 491]. La ricerca, secondo l'ampia e generica *libera legis* dell'art. 247 c. 1 (dove si dice: quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato "luogo") e dell'art. 250 c. 1 (dove si dice: chi abbia la disponibilità del "luogo"), nonché anche dell'art. 80 c. 2 disp. art. e coord. (dove si dice: è affisso un avviso alla porta del "luogo" dove è stata eseguita la perquisizione), può essere dunque esperita in un qualsiasi tipo di "luogo". Che, ovviamente, non costituisca

La norma disciplina la perquisizione disposta con provvedimento (decreto) dell'Autorità giudiziaria (P.M. o giudice). Anche la polizia giudiziaria, di sua iniziativa, in alcuni casi, ha il potere di procedere a perquisizioni personali, ma sempre nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo in questione e nelle disposizioni di attuazione: a) nella flagranza di qualsiasi reato, delitto o contravvenzione, o in caso di evasione, ogni agente o ufficiale di P.G. procede a perquisizione personale [u. 352 e 113 art. j; b) in caso di fermo [u. 384] o di esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare [u. 274] o di un ordine di carcerazione [u. 656] per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, gli agenti o ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione personale solo in casi di urgenza che non consentono di attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria [u. 352 e 113 art. j; c) in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono la tempestiva emissione di un provvedimento giudiziario, gli agenti e ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione personale sul posto al fine di accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazioni [u. 4, l. 152/75 in relazione all'art. 27, l. 55/90]; d) nel corso di operazioni per la prevenzione e repressione dei delitti previsti dall'art. 41bis del c.p. e ad esso relativi nonché dei delitti di cui agli artt. 648bis e ter, in casi di necessità ed urgenza gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione personale al fine di rinvenire danaro o valori provenienti dai predetti delitti [u. 27, l. 55/90]; e) nel corso di operazioni per la prevenzione e repressione del traffico degli stupefacenti se ricorrono motivi di particolare urgenza gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione personale [u. 103, D.P.R. 309/90]; f) quando si procede per un reato di discriminazione razziale, etnica o nazionale gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità ed urgenza, possono procedere a perquisizione personale [u. 5, d.l. 122/93]. In tutti i casi predetti va sempre avvisato il P.M. immediatamente ed al massimo entro 48 ore dall'esecuzione dell'atto.

**250 PERQUISIZIONI LOCALI.** — 1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale (1) è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo (2), con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 (3).

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto (4), un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (5).

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato [253<sup>3</sup>] o cose pertinenti al reato [253<sup>1</sup>]. Può inoltre ordinare, annunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [103, 131, 378] (6) (7) (8).

**Decreto:** [u. 125]; **Perquisizione locale:** [u. 247]; **Imputato:** [u. 60]; **Persone di fiducia:** [u. 249]; **Autorità giudiziaria:** [u. 159].

(1) Per perquisizione locale si intende quell'attività di ricerca del corpo del reato o cose ad esso pertinenti effettuata in un qualsiasi immobile. Trattandosi di ricerca locale, la copia del

decreto è consegnata a chi ha il possesso o la detenzione dello stesso.

(2) Le persone che abbiano la disponibilità del luogo sono quelle che vantano un diritto sui luoghi sui quali deve essere eseguita la perquisizione: locatario, proprietario, titolare di un diritto di uso o di abitazione etc.

(3) L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione locale della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto solo in caso di perquisizione effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre formalità non si richiede per quella effettuata dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato, salva la facoltà del difensore di assistervi senza diritto ad essere preventivamente avvisato.

(4) Il congiunto può anche abitare in altro luogo ma deve trovarsi nel posto da perquisire anche solo momentaneamente. Il legislatore indica nei congiunti le persone che meglio possono sorvegliare l'esecuzione dell'attività in questione.

(5) Qualora manchi qualsiasi persona indicata nel testo dell'articolo, la copia del decreto è depositata nella cancelleria o segreteria dell'autorità che l'ha disposto, con affissione alla porta del luogo dell'avvenuta perquisizione [v. art.

80]. La mancanza di persone nel luogo, perciò, non può in alcun modo ritardare l'atto.

(6) L'ultimo comma sancisce, per una esautorante esecuzione dell'atto, gli stessi accorgimenti, usati per le ispezioni locali, consistenti nel divieto di allontanamento dal luogo e nella perquisizione personale delle persone presenti o sopraggiunte. Le prescrizioni sono date con decreto motivato. La giurisprudenza ha aggiunto che, una volta che sia stata legittimamente disposta una perquisizione locale, la riservatezza dell'indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte (Corte di Cassazione 12 giugno 1997, n. 3513).

(7) Cf. disp. art. art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali).

(8) Cf., quale specie di figura di perquisizione locale, strumento di lotta a gravi crimini, fra cui quello di criminalità organizzata e di terrorismo, l'art. 25bis d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992, come modificato dal d.l. 374/2001, conv. in l. 438/2001.

La norma disciplina la perquisizione locale disposta dalla autorità giudiziaria. Come per le perquisizioni personali anche per le perquisizioni locali la polizia giudiziaria ha il potere in alcuni casi di procedere d'iniziativa a quest'attività: a) nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f) sub articolo precedente può essere effettuata anche perquisizione domiciliare; b) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia della presenza di armi o esplosivi detenuti abusivamente procedono a perquisizione domiciliare [u. 225 coord. e 41 T.U.L.P.S. j; c) gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere a perquisizione domiciliare per violazioni di leggi concernenti tributi doganali, privativa dei sali e tabacchi e imposte di fabbricazione su spiriti, zuccheri e polveri [riche [u. 33, l. 4/29 e 225 coord. j; d) gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni od esplosivi ovvero che si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione ad uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3bis, l. 356/92. Vedi anche formula n. 75 in appendice.

**251 PERQUISIZIONI NEL DOMICILIO. LIMITI TEMPORALI.** — 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti (1).

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto (2) che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352<sup>3</sup>] (3).